

Allegato 1. REGOLAMENTO D'ISTITUTO

CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI

SEZIONE A - L'ETICA VERSO LA PROFESSIONE

ART. 1 - L'insegnante agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la professione docente e a tutelarne la dignità.

ART. 2 - Cura la propria preparazione attraverso l'aggiornamento e l'approfondimento delle competenze professionali della docenza, che sono teoriche (cultura generale di base, specifico disciplinare, tecnologie di comunicazione, didattica generale e disciplinare, conoscenza dei processi comunicativo-relazionali), operative (progettazione e pratica didattica, attività di valutazione, uso degli strumenti di verifica, organizzazione dei gruppi), sociali (relazione e comunicazione).

ART.3 - Sostiene il principio dell'autonomia professionale, privilegiando la progettualità rispetto all'adeguamento ai programmi, la cultura della responsabilità rispetto al formalismo degli adempimenti, l'adesione al codice deontologico rispetto all'allineamento passivo alle regole.

ART. 4 - Sostiene i valori del merito e della competenza.

ART. 5 - Sa mettersi in discussione e pratica l'autovalutazione.

ART. 6 - Interviene nei contesti istituzionali nei casi in cui, non venendo rispettate le regole dell'etica professionale, si possa nuocere agli allievi.

ART. 7 - In sede di Comitato di valutazione, sostiene un accesso qualificato alla professione.

ART. 8 - È aperto alle problematiche sociali e del mondo del lavoro.

ART. 9 - Ricerca pareri o aiuti esterni se si trova in difficoltà.

ART. 10 - Si oppone a qualsiasi prevaricazione di natura politica, ideologica o religiosa.

ART. 11 - Non abusa del potere che la sua professione gli conferisce.

SEZIONE B - L'ETICA VERSO GLI ALLIEVI

ART. 1 - Rispetta i diritti fondamentali dell'allievo praticando i valori della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" e della Costituzione italiana.

ART. 2 - Evita ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali e culturali, orientamento sessuale, infermità e si adopera per valorizzare le differenze.

ART. 3 - Si impegna a far conoscere agli allievi i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del pluralismo delle idee.

ART. 4 - Si guarda da ogni fanatismo o proselitismo, opera con spirito di tolleranza e si sforza di comunicarlo ai suoi allievi.

ART. 5 - Favorisce la realizzazione della personalità dell'allievo, promuove la sua autostima e si adopera affinché raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.

ART. 6 - Si sforza di capire le inclinazioni dell'allievo, ne favorisce l'orientamento verso quei settori dello scibile e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità creative e ideative.

ART. 7 - Contribuisce alla sua socializzazione ed alla sua integrazione nel gruppo-classe e nella collettività.

ART. 8 - Lo coinvolge nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare.

ART. 9 - Si adopera per sviluppare lo spirito di collaborazione e di solidarietà.

ART. 10 - Ascolta l'allievo ed è attento a tutte le informazioni che lo riguardano; mantiene la riservatezza su ciò che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata.

ART. 11 - Assiste l'allievo se la sua integrità fisica o morale è minacciata.

ART. 12 - Valuta ciascun allievo con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; calibra la propria azione educativa sui risultati raggiunti dall'alunno.

ART. 13 - In sede di valutazione certificativa, giudica con obiettività ed imparzialità le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun allievo in base agli *standards* concordati, prescindendo da qualsiasi condizionamento di tipo psicologico, ambientale, sociale o economico.

ART. 14 - Considera il rendimento medio degli allievi un obiettivo importante, ma non trascura né il recupero di quelli in difficoltà né la valorizzazione dei più dotati.

SEZIONE C - L'ETICA VERSO I COLLEGHI

ART. 1 - Si impegna a promuovere la collaborazione con i colleghi, anche attraverso la raccolta, la sistematizzazione e lo scambio delle esperienze didattiche più significative, contribuendo a creare un circuito virtuoso nella comunità scientifica e professionale. Quando si tratta di esperienze e ricerche altrui, chiede l'autorizzazione alla loro divulgazione e ne cita la provenienza.

ART. 2 - Favorisce il lavoro in *team*, al fine di progettare e coordinare l'azione educativa, di sviluppare il collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere criteri omogenei di valutazione; adempie le risoluzioni collegialmente assunte.

ART. 3 - Sostiene forme di aggiornamento collegate alla ricerca e alla pratica didattica.

ART. 4 - Favorisce l'autovalutazione fra gruppi di colleghi per migliorare la professionalità.

ART. 5 - Valuta con obiettività le opinioni e le competenze dei colleghi, rispetta il loro lavoro ed evita di rendere pubbliche eventuali divergenze.

ART. 6 - Sostiene i colleghi in difficoltà; agevola l'inserimento dei supplenti e dei neoassunti.

ART. 7 - Partecipa alla difesa dei colleghi ingiustamente accusati.

SEZIONE D - L'ETICA VERSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 1 - Contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente; si oppone ad eventuali atteggiamenti autoritari e discriminatori.

ART. 2 - Concorre a costruire una buona immagine della scuola ed a farla apprezzare dalla collettività.

ART. 3 - Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adopera per farle rispettare.

SEZIONE E - L'ETICA NELLE RELAZIONI CON I GENITORI E IL CONTESTO ESTERNO

ART. 1 - Collabora con i genitori sul piano educativo e si impegna a favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali, allo scopo di sviluppare un clima costruttivo.

ART. 2 - Si astiene da ogni forma di discriminazione nei confronti della nazionalità, appartenenza etnica, livello sociale e culturale, religione, opinione politica, infermità o altro.

ART. 3 - Espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, favorisce il confronto, considera attentamente i problemi che gli vengono presentati, ma respinge imposizioni attinenti alla specifica sfera di competenza tecnico-professionale della docenza.

ART. 4 - L'insegnante collabora con altri professionisti (psicologi, medici, *etc.*) per affrontare particolari situazioni di malessere degli allievi che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali.

ART. 5 - Partecipa, per quanto possibile, al miglioramento dell'ambiente ed all'integrazione della scuola nel territorio attraverso l'utilizzo delle istituzioni culturali, ricreative e sportive.

ART. 6 - Approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza ed il collegamento con il contesto produttivo e ne tiene conto ai fini della preparazione e dell'orientamento professionale degli allievi.

GLI ALUNNI: DIRITTI E DOVERI

SEZIONE A – CUSTODIA DEGLI ALUNNI

ART. 1 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Al Consiglio d'Istituto viene data la facoltà, in base al Regolamento dell'Autonomia e alle prevalenti scelte delle famiglie e alle norme in vigore, di stabilire il tempo scuola, i rientri pomeridiani e l'orario di inizio/fine delle lezioni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (CCNL).

ART. 2 - INGRESSO E USCITA

Gli alunni della scuola dell'infanzia, all'ingresso e all'uscita sono accompagnati da familiari maggiorenni o dal personale addetto al trasporto pubblico. La fase di accoglienza al mattino si prolunga per circa 45 minuti, come fissato dal Consiglio d'Istituto.

Al termine delle attività didattiche gli insegnanti hanno l'obbligo di rimanere in aula finché tutti i bambini non siano stati prelevati dai rispettivi genitori o da altro adulto delegato dalla famiglia.

È consentito il rientro pomeridiano agli alunni di Scuola dell'infanzia che, per motivi di salute documentati da certificato medico, siano esentati dalla fruizione del pasto in mensa. L'ingresso degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado nei locali scolastici è consentito al primo suono della campanella; agli alunni che si avvalgono del trasporto comunale e che arrivano a scuola anticipatamente è permesso l'ingresso sotto la sorveglianza del personale non docente. L'inizio delle lezioni è segnalato dal secondo suono della campanella; i ritardi superiori a 5 minuti o reiterati devono essere giustificati dai genitori. L'uscita degli alunni, segnalata dal suono della campanella, avviene sotto la sorveglianza del personale docente e del personale non docente di turno, nel massimo ordine, senza spinte né schiamazzi.

La legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148/2017, all'art. 19 *bis* dispone che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi e del loro grado di autonomia, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità nell'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Analogamente l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori dei minori di 14 anni, agli enti locali, esonera dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Qualora al contrario i genitori non autorizzino l'uscita autonoma dei figli, essi stessi o una persona maggiorenne designata formalmente dalla famiglia, dovranno recarsi a scuola per prelevare direttamente i minori dai locali scolastici.

Pur godendo di piena libertà nell'adequarsi alla normativa vigente, tuttavia il Consiglio d'Istituto, con deliberazione n. 138/15 del 28 giugno 2018, nel rispetto della normativa vigente, invita i genitori degli alunni della scuola primaria, in considerazione dell'età, del grado di autonomia, dei rischi che possono incontrare nel percorso scuola-casa, a continuare a seguire le norme del previgente Regolamento d'istituto, in base al quale gli alunni delle classi 1^a e 2^a sono prelevati direttamente dai genitori o da loro delegati all'uscita da scuola.

Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado, gli insegnanti devono accompagnare gli alunni autorizzati dai genitori all'uscita autonoma sino al cancello che segna il confine dell'area esterna dell'edificio scolastico.

ART. 3 - VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

I docenti hanno il compito di assicurare la sorveglianza degli alunni e sono chiamati a prendere decisioni che la garantiscano.

I collaboratori scolastici esercitano la vigilanza negli ambiti di loro pertinenza, in collaborazione con i docenti, in sostituzione dei docenti nei casi di impedimento o momentanea assenza di questi ultimi.

Al cambio dell'ora, durante lo spostamento da classe a classe e da piano a piano, va garantita la sorveglianza della classe, oltre che dai docenti interessati, anche dal personale non docente.

Agli alunni non è consentito spostarsi da un piano all'altro senza autorizzazione.

Ogni giornata scolastica consta di un breve intervallo, nel limite dei 10 o 15 minuti, fissato nell'orario delle lezioni, durante il quale i docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, sono tenuti a praticare la massima vigilanza.

La vigilanza in prossimità dei servizi igienici deve essere effettuata dai collaboratori scolastici.

Il responsabile di plesso o sezione è delegato a valutare le condizioni meteorologiche e l'eventuale altra presenza di rischi e successivamente dare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'intervallo negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

I docenti in servizio nella classe nell'ora che precede l'intervallo sono tenuti a vigilare gli alunni per tutta la durata dell'intervallo e gestire il rientro in aula degli alunni.

La vigilanza degli spazi comuni durante l'intervallo deve essere assicurata da una diversa dislocazione dei docenti e dei collaboratori scolastici che consenta una completa visuale delle aree da sorvegliare, il responsabile di plesso o il suo sostituto sono delegati a disporre l'organizzazione.

Quando l'intervallo si svolge all'aperto, gli alunni non possono trattenersi all'interno dell'edificio scolastico, salvo accedere ai servizi igienici dai corridoi la cui vigilanza deve essere assicurata dai collaboratori scolastici. In caso di maltempo, l'intervallo si svolge all'interno della scuola.

ART. 4 - GIUSTIFICAZIONI

Assenze

Tutte le giustificazioni, firmate da un genitore, devono essere scritte sul diario per la scuola primaria e sul libretto distribuito dall'Ufficio di Segreteria all'inizio dell'anno per la scuola secondaria di primo grado. Il libretto va ritirato dai genitori dell'alunno che vi apporranno la propria firma. In caso di smarrimento del libretto, la famiglia richiede in Segreteria un duplicato dietro versamento della somma occorrente per un nuovo acquisto.

Il libretto, il diario, o altro scritto contenente le richieste di giustificazione per assenze o per ritardo va vidimato dal docente della prima ora; le eventuali irregolarità o la reiterazione ingiustificata delle assenze vanno segnalate al Dirigente Scolastico.

In caso di assenze dovute allo sciopero del personale scolastico, è necessario presentare giustificazione scritta il giorno successivo con la seguente motivazione: "Per mancate garanzie dovute a sciopero del personale scolastico".

In caso di mancata presentazione di giustificazione dell'assenza reiterata per due giorni, sarà inviata ai genitori apposita comunicazione.

Ritardi e permessi

I ritardi devono essere annotati sul registro di classe e giustificati da un genitore.

Qualora un alunno giunga abitualmente in ritardo a scuola, non è consentito, per alcun motivo, rimandarlo a casa; sarà comunque compito dell'insegnante effettuare una segnalazione alla famiglia e al Dirigente Scolastico.

Si concede il permesso di uscita anticipata presentando una richiesta scritta e motivata da parte della famiglia, che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; il minore dovrà essere affidato al genitore o a persona maggiorenne delegata dalla famiglia, che pertanto si assumerà ogni responsabilità dal momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola.

Frequenza

Il Consiglio di classe e il Consiglio di interclasse devono valutare la regolarità della frequenza di ogni alunno; in caso di situazioni problematiche sono tenuti a inviare segnalazione al Dirigente Scolastico.

Si ricorda che la legge 4 maggio 1983, n. 184 all'art. 9 comma 2 recita: "I pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio."

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività (ricerche, visite guidate, spettacoli teatrali, etc.) che vengono programmate e svolte coerentemente con gli obiettivi didattici ed educativi decisi dai Consigli di classe.

ART. 5 - ESENZIONE DALLE ATTIVITÀ PRATICHE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'esonero dalle attività pratiche di Educazione fisica va richiesto tempestivamente con apposita domanda scritta su modulo fornito dalla Segreteria, accompagnata da un certificato medico attestante l'impossibilità temporanea o permanente di svolgere tale attività, fermo restando quanto indicato dalle norme ministeriali, che prevedono la presenza alle lezioni degli alunni esonerati anche se non svolgono attività pratica.

In occasione di eventi sportivi, nell'ambito di attività parascolastiche o dei giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale, agli alunni della scuola secondaria di primo grado è richiesto il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, che va consegnato al docente della materia titolare della classe per essere trasmesso all'ufficio di segreteria.

ART. 6 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO

Cfr. Allegato 4

ART. 7 - DISPOSIZIONI PER L'ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO DALLA FREQUENZA DELLA COLLETTIVITA'

Cfr. Allegato 5

ART. 8 - INFORTUNIO DEGLI ALUNNI

In caso di malessere o infortunio di un alunno durante l'orario scolastico, si procederà, a seconda delle circostanze, come segue:

- soccorso a scuola da parte dell'insegnante e del personale ATA presenti e dai preposti al primo soccorso;
- avviso ai genitori;
- accompagnamento dell'alunno a casa da parte dei genitori sopraggiunti o di persona maggiorenne delegata dalla famiglia;
- in caso di gravità, deve essere allertato il Numero Unico delle Emergenze 112.

Ogni plesso scolastico deve essere dotato dell'indispensabile materiale di primo soccorso. Espletato il primo soccorso, incidenti o infortuni – anche di lieve entità – vanno immediatamente segnalati all'ufficio del Dirigente Scolastico dal docente presente durante l'ora di attività.

Il docente è tenuto a compilare il modulo predisposto per la segnalazione di infortunio.

Qualora l'infortunio non sia rilevato al momento o avvenga durante il tragitto casa-scuola-casa, è indispensabile che la famiglia segnali tempestivamente l'accaduto ed entro il giorno successivo faccia pervenire l'eventuale documentazione medica.

ART. 9 - ASSICURAZIONE INFORTUNI

La verificata disponibilità delle famiglie ha consolidato la prassi di assicurare gli alunni anche con polizze per la copertura di tutte le attività didattiche. Il Consiglio d'Istituto provvederà ogni anno ad attivare la procedura informativa per le famiglie ed a fissare la quota pro capite a carico della famiglia.

ART. 10 - IGIENE NELLA SCUOLA E SICUREZZA

Gli insegnanti e tutto il personale hanno l'obbligo di vigilare sulla pulizia e l'igiene dei locali scolastici, oltre che sul rispetto delle principali norme di sicurezza, prevenzione e protezione dagli infortuni. Qualora si rilevino inadeguatezze, gli insegnanti informeranno verbalmente e per iscritto il Dirigente Scolastico e il responsabile della sicurezza (RSPP), provvedendo nel più breve tempo possibile alla rimozione delle situazioni di pericolo, ammesso che l'emergenza lo richieda.

Ogni docente e ogni operatore della scuola adegua i propri comportamenti inottemperanza alle norme di sicurezza e alle indicazioni riportate nel Piano di emergenza e nel Documento di valutazione dei rischi.

Per ogni edificio scolastico, d'intesa con gli enti di competenza, viene approntato un adeguato piano di evacuazione.

Nei locali della scuola, durante lo svolgimento delle attività didattiche, possono accedere senza particolari autorizzazioni:

- il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente appartenente alla scuola stessa;
- il personale medico e paramedico per l'effettuazione del servizio di medicina scolastica;
- le forze dell'ordine;
- il personale incaricato dall'amministrazione comunale per attività inerenti alla scuola;
- il personale che svolge compiti psicopedagogici o di assistenza;

- i genitori degli alunni (per i colloqui con gli insegnanti e/o con il Dirigente Scolastico; per accompagnare in entrata o in uscita gli alunni fuori orario; per conferire urgentemente con i propri figli);
- le persone autorizzate in base alla programmazione approvata dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione, incaricate della conduzione di attività integrative;
- il Dirigente Scolastico può autorizzare, a sua discrezione o su richiesta dell'insegnante, in via straordinaria, l'accesso alle scuole dell'Istituto a persone che ritiene possano fornire un contributo educativo o un servizio alla comunità scolastica.

In ogni caso non viene meno l'ordinaria responsabilità della vigilanza sugli alunni da parte dell'insegnante di classe.

In tutti gli altri casi nessuno può essere ammesso nei locali scolastici.

Non sono ammesse all'interno della scuola attività promozionali o offerte di qualsiasi merce o servizio da parte di associazioni varie che richiedano esborso di denaro da parte degli alunni; saranno invece sottoposte al vaglio del Consiglio d'Istituto tutte quelle iniziative di solidarietà o di altra natura promosse dagli organi collegiali, dal comitato dei genitori o dalle amministrazioni comunali.

Nel tempo al di fuori delle attività didattiche possono essere ammesse nei locali scolastici, oltre a quelle sopra indicate, le sole persone invitate o autorizzate dall'autorità scolastica.

Il Dirigente Scolastico può consentire l'affissione di avvisi o la distribuzione agli alunni di materiale informativo di utilità generale proveniente da altri enti, da scuole o parrocchie del comune e da società o associazioni sportive del territorio.

ART. 11 - INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI NELLE CLASSI (Procedure autorizzative)

È necessario distinguere tre tipologie di interventi di esperti nelle classi:

1. uno o più interventi nell'arco dell'anno scolastico che richiedono il pagamento della prestazione lavorativa da parte dell'Istituto. In questo caso è necessario procedere previa delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto; successivamente si emana il bando per il reperimento di esperti esterni che si conclude con un contratto siglato dal Dirigente Scolastico e dall'esperto individuato;
2. intervento di esperto/i reso disponibile in forma gratuita da Enti locali, Ufficio Scolastico Territoriale, Carabinieri, associazioni che operano nel territorio, inerenti alle attività didattiche. In questo caso il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti delle classi interessate, autorizza l'intervento dell'esperto esterno;
3. un unico intervento nella classe, in forma gratuita, richiesto da un docente per supportare l'azione didattica riferita ad una particolare tematica oggetto di studio. Anche in quest'ultimo caso è sufficiente il parere positivo espresso dal Consiglio di classe, interclasse o intersezione e la successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

SEZIONE B – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI

Di seguito si riporta il DPR n° 235 del 21 novembre 2007 recante modifiche al DPR N° 249 del 1998 “ Statuto degli studenti e delle studentesse”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 NOVEMBRE 2007, N. 235

Art.1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente: "Art.4 (Disciplina) - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'intero della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifesta e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento dello studente non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati di una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancate discipline commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art.2

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente "Art.5 (Impugnazione), - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da

chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art.3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art.5-bis (patto educativo di corresponsabilità) - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro nella pubblica istruzione

REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

Integrazione approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 27 Novembre 20220

Il regolamento disciplinare dell'I.C. di Val Brembilla "Giovanni XXIII", si uniforma a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. N. 249/98 e del D.P.R. N. 235/07).

I regolamenti disciplinari, di cui l'Istituto si dota, intendono sanzionare qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente commisurando attentamente le sanzioni comminate alla gravità dell'infrazione commessa.

A questo scopo, è stato istituito un Organo di garanzia interno alla scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e formato dallo stesso, due genitori e un docente eletti dal Consiglio d'Istituto (vengono eletti 1 docente e 1 genitore supplenti che subentrano nell'organo nei casi d'incompatibilità o di dovere di astensione), con i seguenti compiti:

- tutelare lo studente, assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolarsi facendo valere le proprie ragioni;
- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
- decidere sui conflitti che sorgono nella scuola relativi all'applicazione del regolamento.

1. INDIVIDUAZIONE DEI COMPORAMENTI SANZIONBILI ASSUNTI DAGLI ALUNNI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Questo regolamento disciplinare d'istituto ha lo scopo di individuare i comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni.

L'eventuale sanzione è espressione d'intenzionalità educativa e ha l'obiettivo di rinsaldare la relazione tra scuola e famiglia ponendo al centro la crescita culturale, educativa e sociale dello studente.

Le sanzioni sono temporanee, graduate, proporzionate all'infrazione, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione dell'alunno e gli garantiscono il diritto di difesa prima dell'applicazione della sanzione.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente o dal dirigente scolastico sono:

- Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- Annotazione sul diario dello studente o sul registro online. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Nota sul registro online di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro online. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.
- Percorso di recupero educativo. Di competenza del coordinatore di classe, o del consiglio di classe, e del dirigente scolastico. Richiede, una volta sentito lo studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti.

È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento rispetto a luoghi o persone o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi.

Può consistere, a seconda dei casi in:

- attività a favore della comunità scolastica (aiuto ai soggetti più fragili, manutenzione del giardino, riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, attività similari);
- riparazione del danno (con eventuale risarcimento).

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di classe sono le seguenti:

- ✓ Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni.

È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti degli alunni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle attività complementari, dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto. La sanzione di sospensione può essere totalmente o parzialmente riconvertita in percorsi di recupero educativo tramite attività a favore della comunità scolastica o sociale. La Scuola privilegia questa opportunità offerta allo studente, intervenendo sui genitori, affinché richiedano la commutazione della sospensione in attività a favore della comunità, che dovrà comunque essere esplicitata.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal Consiglio di Istituto sono le seguenti:

- ✓ Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. È adottata dal Consiglio d'Istituto. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, "esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico." (DPR n. 235/2007, art. 9bis).

La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado, secondo la procedura qui descritta:

- Il docente interessato avvisa al più presto il coordinatore di classe che provvede ad informare la famiglia dell'alunno e la Dirigenza che convocherà il Consiglio di classe straordinario. Il Consiglio di classe deve riunirsi al completo, presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore.
- L'alunno minore sarà accompagnato dai genitori, ha diritto ad essere convocato per esporre le proprie ragioni. Sono convocati i genitori dell'alunno e i genitori rappresentanti. In caso di sospensione, il Consiglio di classe redige un apposito verbale. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'Organo di Garanzia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.
- L'Organo di garanzia si esprime nei 10 giorni successivi alla presentazione del ricorso. È infine possibile impugnare la decisione dell'Organo di garanzia dell'Istituto presso l'Organo di garanzia regionale. L'impugnazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di garanzia dell'Istituto.

Anche in caso di impugnazione, la sanzione disciplinare è comunque operativa.

Gli alunni devono essere comunque ascoltati prima di ricevere la sanzione.

Tabella Sanzioni Disciplinari per la Scuola Secondaria di I Grado e Primaria

Comportamento sanzionabile	Organo competente	Sanzione minima	Sanzione Ulteriore
<p>Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico.</p> <p>Comportamenti non adeguati al contesto scolastico.</p> <p>Comportamenti nocivi alla salute propria e altrui (sigarette o altro).</p>	Insegnante	Richiamo verbale. Annotazione sul diario.	Colloquio con la famiglia.
<p>Ritardo non giustificato.</p> <p>Assenza non giustificata.</p>	Insegnante (Coordinatore classe)	Annotazione sul registro di classe e richiesta di giustificazione scritta.	Comunicazione scritta alla famiglia.
<p>Assenze frequenti / immotivate.</p> <p>Assenze "strategiche".</p> <p>Uscite anticipate frequenti.</p> <p>Ritardi frequenti</p>	Insegnante/ coordinatore classe/ Dirigente scolastico	Richiamo scritto sul diario e/o annotazione sul registro. Accertamento telefonico da parte della scuola.	Telefonata alla famiglia e convocazione a scuola.
<p>Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme previste...</p>	Insegnante (Coordinatore di classe)	Richiamo verbale e annotazione scritta sul diario e/o sul registro.	Colloquio con la famiglia ed eventuale esclusione dalla consegna a casa delle verifiche corrette dopo due verifiche non consegnate al docente.
<p>Mancato svolgimento dei compiti.</p>	Insegnante	Richiamo verbale e annotazione sul diario e sul registro.	Nota sul registro di classe. Comunicazione scritta ai genitori e/o convocazione degli stessi.
<p>Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.</p>	Insegnante, Dirigente scolastico	Annotazione scritta sul diario e/o sul registro.	Nota sul registro di classe con convocazione dei genitori da parte del coordinatore. Eventuale sospensione delle uscite didattiche con obbligo di presenza a scuola.
<p>Falsificazione della firma dei genitori.</p>	Insegnante, Dirigente scolastico	Accertamento telefonico. Nota sul registro di classe. Convocazione del genitore.	Eventuale provvedimento di sospensione o assegnazione di attività a favore della comunità scolastica. Inserimento dell'alunno in progetti di inclusione.
<p>Danneggiamento delle cose altrui.</p>	Insegnante e consiglio di classe.	Nota disciplinare sul registro di classe. Comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno.	Eventuale provvedimento di sospensione o assegnazione di attività a favore della comunità scolastica. Inserimento dell'alunno in progetti di inclusione.
<p>Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali.</p>	Insegnante e Consiglio di classe, Dirigente scolastico	Colloquio con l'alunno mirato alla restituzione del maltolto. Intervento educativo con discussione in classe ed	Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni. Provvedimento sospensivo dalle

		eventuali scuse al danneggiato. Richiamo scritto su diario e risarcimento se non è possibile la restituzione.	attività complementari e dalle uscite didattiche con obbligo di presenza a scuola e svolgimento di attività utili alla comunità scolastica.
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Insegnante e Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe. Intervento educativo. Comunicazione ai genitori. Riparazione economica del danno o svolgimento di attività a favore della scuola.	Eventuale provvedimento di sospensione dalle attività scolastiche entro i quindici giorni (Consiglio di classe) o assegnazione di attività a favore della comunità scolastica.
Gravi scorrettezze , offese, molestie, percosse verso i compagni (bullismo e cyber bullismo).	Insegnante, Consiglio di classe, Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori. Intervento educativo in classe con presa di coscienza e scuse al molestato da parte dell'alunno molestatore.	Eventuale assegnazione di attività a favore della comunità scolastica (Consiglio di classe) e/o provvedimento di sospensione di durata proporzionata all'entità dell'offesa. Eventuale denuncia alle Forze dell'Ordine.
Scorrettezze , offese verso gli insegnanti, il Dirigente o il personale ATA.	Consiglio di classe e Consiglio d'istituto.	Nota sul registro di classe. Convocazione dei genitori. Eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità.	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni. Eventuale denuncia alle Forze dell'Ordine.
Grave violenza intenzionale , offese gravi alla dignità delle persone, comportamenti tali da ingenerare elevato allarme sociale. Reati di natura sessuale.	Consiglio di classe e Consiglio d'Istituto.	Convocazione della famiglia con provvedimento di sospensione a seconda della gravità.	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale.

2. REGOLAMENTO SULL'USO DEI CELLULARI E DI ALTRI DISPOSITIVI MOBILI DA PARTE DEGLI ALUNNI

Si distinguono principalmente due casi d'uso:

- uso del telefono cellulare per **chiamate, sms, messaggistica in genere;**
- **utilizzo delle altre funzioni**, tipiche degli *smartphone* (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a *tablet* e altri dispositivi mobili, **che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.**

USO DEL CELLULARE PER CHIAMATE, SMS, MESSAGGISTICA IN GENERE.

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): pertanto l'uso del cellulare **non è consentito** per ricevere/effettuare **chiamate, SMS** o altro tipo di messaggistica, giocare.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma vale anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell'ora, ecc.), oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una **motivazione educativa**.

Si ritiene infatti importante valorizzare momenti di relazione positiva tra gli studenti, evitando atteggiamenti di esclusione, di isolamento e di separazione dalla vita scolastica reale.

Durante le visite e i viaggi d'istruzione è vietato l'uso del telefono cellulare nel tragitto in pullman, dal momento che le stesse si propongono primariamente l'obiettivo di favorire e promuovere la socializzazione tra i gli alunni. Durante la giornata il telefono va tenuto spento nello zaino; è possibile usare il telefono solo in alcuni momenti su esplicita autorizzazione dei docenti accompagnatori, quali ad esempio il raggiungimento della località di destinazione per avvisare la famiglia, o prima dell'arrivo durante il viaggio di ritorno per informare i genitori circa eventuali ritardi rispetto all'orario di rientro previsto. Per i viaggi di istruzione della durata di più giorni, è possibile usare il telefono cellulare anche di sera, per un tempo limitato e stabilito dagli insegnanti accompagnatori (delibera n. 76/09 del C.I. del 07/04/2017).

La **comunicazione con le famiglie**, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il **telefono della scuola**. I docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti **a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola**. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.

UTILIZZO DELLE ALTRE FUNZIONI CHE POSSONO AVERE UNA RILEVANZA E UN POSSIBILE IMPIEGO NELLA DIDATTICA.

Tale utilizzo risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse. **Esse si riferiscono allo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici.** Queste attività sono pensate per favorire negli alunni l'acquisizione di **competenze digitali**, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, in linea con le Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo. Si ricorda che la competenza

digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente,

identificate dall'Unione Europea.

L'uso di *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma **unicamente su indicazione del docente**, con **esclusiva finalità didattica**, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Ribadendo che **in nessun caso** le riprese potranno essere eseguite di nascosto, **senza il consenso dell'insegnante**, e tenendo conto delle recenti indicazioni del Garante della privacy (*La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare*), si ricorda che la registrazione delle lezioni è possibile solo per usi strettamente personali e, pertanto, previa autorizzazione del docente. La **diffusione** di contenuti è inoltre sempre **subordinata** al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Richiamiamo l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografiche effettuate all'interno degli ambienti scolastici e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo.

È infatti **"bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati"** (Garante della privacy, *La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare*).

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici

INFRAZIONE	FREQUENZA DELL'INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno non ha il cellulare spento o silenzioso e riceve chiamata/notifica di messaggio.	Dal primo episodio	"Ritiro" del dispositivo da parte del docente con restituzione da parte dei Collaboratori del Dirigente previo colloquio con il genitore	Docente
L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.).	Dal primo episodio	"Ritiro" del dispositivo da parte del docente con restituzione da parte dei Collaboratori del Dirigente previo colloquio con il genitore	Docente
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	Dal primo episodio	Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa; "ritiro" del dispositivo e restituzione dello stesso da parte dei Collaboratori del Dirigente previo colloquio con il genitore. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario.	Docente
L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione.	Dal primo episodio	Nota sul registro di classe; ritiro del dispositivo e convocazione famiglia per contestuale restituzione dello stesso.	Docente Dirigente scolastico.
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio , anche se eventualmente acquisiti con il permesso . L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante .	Dal primo episodio	Intervento del dirigente scolastico; Valutazione da parte del Dirigente della gravità delle infrazioni commesse; convocazione della famiglia; provvedimento disciplinare, a seconda della gravità dell'infrazione commessa (attività a favore della comunità scolastica, sospensione di durata commisurata alla gravità dell'infrazione commessa). Eventuale denuncia agli organi di polizia.	Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO SULL'UTILIZZO DI MEET

L'utilizzo di Meet ha scopo esclusivamente didattico e la password di accesso è strettamente riservata all'insegnante della classe e dell'istituto. **Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online.**

Ogni violazione potrà essere punita a seconda della gravità sia penalmente che disciplinarmente all'interno della scuola.

Hangouts Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore della Piattaforma Gsuite di verificare quotidianamente i cosiddetti "*log di accesso alla piattaforma*": è possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc...

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro.

- Gli studenti potranno accedere a Meet **soltanto all'orario stabilito in calendario per le videolezioni con il docente**
- Gli Studenti possono utilizzare Meet **CON UNA PASSWORD DIVERSA** da quelle delle videolezioni per svolgere compiti in modalità collaborativa
- L'accesso è consentito con **microfono disattivati**. Eventuale attivazione sarà eventualmente richiesta dal docente durante la videoconferenza. **La videocamera deve essere attivata.** Eventuali problemi con la webcam devono essere comunicati dal genitore al coordinatore di classe.
- Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione.
- Occorre presentarsi alla video lezione **provvisi del materiale necessario** per lo svolgimento dell'attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei che potrete comunque prendere aprendo un documento google direttamente dal proprio PC, **anche il diario per scrivere i compiti che il docente comunica durante la videolezione.**

Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell'insegnamento in presenza; i partecipanti sono pregati di:

- entrare con **puntualità** nell'aula virtuale
- **rispettare le consegne** del docente
- **partecipare ordinatamente** ai lavori che vi si svolgono
- presentarsi ed **esprimersi in maniera consona ed adeguata** all'ambiente di apprendimento
- **rispettare il turno di parola** che è concesso dal docente.

Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il loro microfono **solo** per il tempo necessario.

Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso.

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione.

I GENITORI: DIRITTI E DOVERI

ART. 1 - DIRITTI

I genitori hanno il diritto di:

- essere rispettati come persone e come educatori;
- partecipare alla vita scolastica;
- conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti e le relative motivazioni;
- visionare a casa le verifiche scritte;
- usufruire dei colloqui (individuali e collettivi) con gli insegnanti, con il Capo d'Istituto o un suo delegato;
- riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo organizzativo con il Capo d'Istituto;
- essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri figli;
- accedere alla documentazione secondo le modalità previste dalla legge 241/90.

ART. 2 - DOVERI

I genitori hanno il dovere di:

- rispettare i componenti della comunità scolastica;
- partecipare alla vita scolastica;
- rispettare la diversità dei ruoli e il principio della libertà d'insegnamento dei docenti;
- sostenere concretamente e coerentemente l'impegno educativo dei docenti;
- verificare la presenza del materiale scolastico nello zaino del proprio figlio;
- controllare sistematicamente il diario e il libretto scolastico firmando tempestivamente le eventuali giustificazioni di assenze e ritardi, le richieste diuscite anticipate, le verifiche scritte e le comunicazioni della scuola;
- gestire con attenzione, in collaborazione con i docenti, l'ingresso e l'uscita degli alunni da scuola.

ART. 3 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA GENITORI E DOCENTI

Per favorire la cooperazione tra docenti e genitori, oltre alle periodiche assemblee di classe, sono previsti i seguenti momenti di comunicazione collaborativa:

- presentazione del Piano di lavoro annuale della classe.
- ricevimento settimanale da parte dei docenti, secondo un orario che viene comunicato all'inizio dell'anno o su appuntamento. Sono vietati i colloqui tra docenti

e genitori durante l'orario di insegnamento dei docenti. Non è ammessa la presenza degli alunni durante i colloqui genitori-insegnanti, se non esclusivamente previo accordo tra le due componenti e se ritenuta strettamente necessaria;

- periodici ricevimenti collettivi;
- consegna delle schede di fine quadrimestre.

I genitori rappresentanti di classe, interclasse, intersezione (e il Comitato dei genitori, ove istituito) possono comunicare per iscritto le decisioni assunte nel corso delle riunioni tramite lettera informativa distribuita agli alunni e consegnata ai genitori. La comunicazione deve essere firmata dagli estensori, che se ne assumono la responsabilità; gli stessi ne invieranno preventivamente copia all'insegnante coordinatore per l'autorizzazione alla distribuzione.

Il Dirigente Scolastico è a disposizione per colloqui con i genitori degli alunni negli orari resi pubblici e previo appuntamento.

Il Dirigente Scolastico, i docenti e la Segreteria comunicano con i genitori tramite gli strumenti disponibili, quali il diario, il libretto, gli avvisi o le lettere circolari. Qualora l'informazione rivesta importanza relativamente alla sicurezza e alla vigilanza dei minori, la comunicazione esigerà la firma del genitore o la compilazione di un tagliando ugualmente sottoscritto da un genitore al fine di assicurare la scuola dell'avvenuta ricezione.

In caso di sciopero del personale il Dirigente Scolastico, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (eventuale comunicazione volontaria circa l'adesione o la non adesione allo sciopero da parte dei dipendenti) valuta l'entità della riduzione del servizio scolastico e almeno 5 giorni prima dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie degli alunni.

In caso di assemblea sindacale in orario scolastico, l'insegnante è tenuto a segnalare l'adesione o la non adesione entro il termine fissato dal Dirigente Scolastico in base alla comunicazione dell'organo sindacale che la indice. Il Dirigente Scolastico provvederà a riorganizzare il servizio e a comunicare ai genitori la variazione di orario delle lezioni. In entrambi i casi la comunicazione avviene con una lettera circolare consegnata agli alunni o con un testo dettato sul diario/libretto; in ogni caso è prevista la firma del genitore per presa visione.

ART. 4 - CONSEGNA DI MATERIALE AGLI ALUNNI A SCUOLA DA PARTE DEI GENITORI

Con delibera del Consiglio d'Istituto è espressamente vietata la consegna di materiale e vivande agli alunni a scuola da parte dei genitori in orario scolastico; si fa eccezione solamente nel caso di materiale necessario per interventi di carattere sanitario urgente.

NORME SULL'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

La scuola è dotata di una serie di strumenti che mette a disposizione di tutti gli alunni per accrescere le occasioni di apprendimento. L'uso delle attrezzature delle aule speciali deve avvenire sotto il controllo dei docenti. Gli alunni sono tenuti ad attenersi rigorosamente alle indicazioni dell'insegnante, pena la sospensione dell'attività.

Chi danneggia volontariamente o per incuria le attrezzature è tenuto al risarcimento del danno. È compito del docente in servizio segnalare al Dirigente Scolastico il danno e le responsabilità.

ART. 1 – BIBLIOTECHE

Le biblioteche dell'istituto sono a disposizione dei docenti e degli alunni e sono accessibili in orario scolastico.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, nomina un docente responsabile addetto all'organizzazione e alla distribuzione dei volumi e del materiale audiovisivo, che avrà il compito di:

- aggiornare lo schedario per genere, titolo ed autore;
- presentare la biblioteca alle classi 1[^];
- controllare i prestiti e la riconsegna dei libri a fine anno;
- consultare i cataloghi e raccogliere le proposte delle aree disciplinari e dei singoli docenti;
- orientare i colleghi e gli alunni;
- proporre acquisti al Consiglio d'Istituto;
- tenere contatti sistematici con le biblioteche comunali.

ART. 2 – LABORATORI DIDATTICI

L'accesso ai laboratori didattici è controllato con registrazione scritta da parte dei collaboratori scolastici. L'accesso è garantito prioritariamente in base a programmazioni didattiche e prenotazioni; al docente responsabile spetterà l'organizzazione del laboratorio.

ART. 3 – MANUTENZIONE E USO DEI SUSSIDI DIDATTICI

Il personale consegnatario dei sussidi ha l'obbligo di:

- controllare la dotazione della scuola;
- collaborare con i colleghi per l'uso più funzionale ed efficiente dei sussidi;
- porre attenzione onde evitare deterioramenti o guasti del materiale dovuti a forme non corrette di utilizzo o di custodia;
- informare tempestivamente il Direttore SGA in caso di guasto, smarrimento o furto.

ART. 4 – FOTOCOPIATRICI E FOTOSTAMPATORE

L'uso delle fotocopiatrici e del fotostampatore è consentito solamente al personale autorizzato.

Per agevolare il servizio e permettere agli addetti di dare corso a tutte le richieste di riproduzione, i docenti devono consegnare il materiale da riprodurre al personale addetto almeno 24 ore prima.

ART. 5 – USO DEI LOCALI SCOLASTICI

Al Consiglio d'Istituto è demandata di volta in volta l'autorizzazione all'utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi in orari non coincidenti con l'attività didattica.

La concessione può essere richiesta solo per i locali espressamente assegnati all'Istituto per fini istituzionali. L'autorizzazione all'uso dei locali (ed eventualmente l'uso delle attrezzature in essi contenute) può essere concessa ad enti e associazioni che svolgono attività culturali, educative, religiose, civili, sociali e sportive, purché non abbiano fine di lucro. In caso contrario, l'autorizzazione può essere condizionata al pagamento di una quotafissata dal Consiglio d'Istituto. La concessione non deve comportare limitazioni o disagi al normale utilizzo didattico della scuola.

La domanda scritta va inoltrata al Presidente del Consiglio d'Istituto con congruo anticipo e deve contenere gli scopi che si intendono perseguire. Nella domanda devono essere precisate le responsabilità e gli oneri che il richiedente si assume in fatto di sicurezza delle persone e di tutela degli edifici, degli arredi e delle attrezzature.

Il personale scolastico preposto alla vigilanza dei locali rimane a carico dell'utilizzatore.

In caso di mancato rispetto delle clausole, il Consiglio d'Istituto può sospendere l'autorizzazione.

In merito all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche il Consiglio d'Istituto può delegare la Giunta esecutiva o il Dirigente Scolastico a rilasciare l'autorizzazione o a sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni comunali.

ART. 6 – USO DEL MATERIALE DIDATTICO

Ognuno è responsabile del posto personale assegnatogli e non può cambiarlo senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Chiunque danneggi l'ambiente, gli arredi interni o esterni e le attrezzature della scuola sarà chiamato a rimborsare i danni.

L'apertura e la chiusura di finestre è consentita solo agli insegnanti.

Ogni alunno deve dotarsi del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni.

Il materiale di consumo della scuola andrà utilizzato con rispetto e senza sprechi; il materiale danneggiato, sprecato o usato impropriamente verrà pagato dal singolo responsabile o, qualora questi non venga individuato, dal gruppo di lavoro o dalla classe.

Di norma non è consentito lasciare i libri personali a scuola. È lasciata facoltà alle singole classi di organizzare autonomamente la gestione dei libri personali, riposti nell'armadio o sullo scaffale dell'aula, previo consenso delle famiglie e con l'obbligo di nominare due alunni con il compito di distribuire e raccogliere i libri all'inizio della giornata e/o al cambio dell'ora. Per la scuola secondaria di Brembilla sono disponibili gli armadietti, in cui è possibile riporre il materiale scolastico. Ad ogni alunno verrà consegnata la chiave dell'armadietto, da restituire prima del termine dell'anno scolastico. Il buon uso dell'armadietto prevede il rispetto delle seguenti regole:

- all'interno dell'armadietto non è consentito riporre oggetti di valore; l'Istituto non risponderà di eventuali furti o ammanchi che si dovessero verificare;
- gli armadietti vengono consegnati in ottimo stato di conservazione; ogni alunno ne dovrà avere cura, assicurando la pulizia al suo interno, evitando di riporvi bevande, sostanze liquide, sostanze commestibili deteriorabili od oggetti maleodoranti.

Consegna delle verifiche

Le verifiche scritte devono essere consegnate agli alunni per la presa visione da parte della famiglia. Gli alunni sono tenuti a restituire le verifiche nella lezione successiva alla consegna. In caso di inadempienza (due richiami), le verifiche non verranno più consegnate; sarà comunque data comunicazione scritta della valutazione e i genitori potranno prendere visione della prova recandosi a scuola.

In caso di smarrimento di una verifica, verrà inserito nel plico una dichiarazione sostitutiva recante il nome dell'alunno, la data della verifica, la valutazione firmata dall'insegnante e ne sarà fatta segnalazione sul registro di classe.

Uso del libretto personale e del diario

Il libretto scolastico e il diario vanno considerati strumenti di comunicazione tra scuola e famiglia, pertanto devono essere sempre in possesso degli alunni e mantenuti integri per tutto l'anno scolastico. Avvisi e comunicazioni alle famiglie devono essere firmati tempestivamente. In caso di mancanza di firma su avvisi relativi ad uscite didattiche, scioperi, assemblee, l'alunno deve rimanere a scuola affidato ad altra classe.